Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

del 20 gennaio 2010 (Stato 1° marzo 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 59 capoversi 1 e 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr); visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo; in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³

sullo statuto dei rifugiati;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954^4 sullo statuto degli apolidi,

ordina:

Art. 1 Documenti di viaggio

- ¹ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) rilascia i seguenti documenti di viaggio:
 - a. titoli di viaggio per rifugiati;
 - b. passaporti per stranieri;
 - c. certificati d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente;
 - d. documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri.
- ² I documenti di viaggio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.

Art. 2 Titolo di viaggio per rifugiati

Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati:

a. uno straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettera a LStr;

RU 2010 621

- ¹ RS **142.20**
- ² RS **142.31**
- 3 RS **0.142.30**
- 4 RS **0.142.40**

b. uno straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo europeo del 16 ottobre 1980⁵ sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

Art. 3 Passaporto per stranieri

- ¹ Uno straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStr ha diritto a un passaporto per stranieri.
- ² A uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri.
- ³ L'apolidia è menzionata nel passaporto.

Art. 4 Certificato d'identità e autorizzazione a un nuovo ingresso

- ¹ Un certificato d'identità con o senza autorizzazione a un nuovo ingresso è rilasciato a un richiedente l'asilo:
 - a. in caso di grave malattia o decesso di un congiunto;
 - b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
 - per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione;
 - d. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all'estero;
 - e. per preparare la partenza o il trasferimento definitivo in uno Stato terzo.
- ² Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, i coniugi, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
- ³ Se la partenza dalla Svizzera è accelerata o agevolata, dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d'asilo può essere rilasciato un certificato d'identità ai sensi dell'articolo 1 lettera c, con o senza autorizzazione a un nuovo ingresso, anche a un richiedente l'asilo con decisione negativa.
- ⁴ A una persona bisognosa di protezione e a una persona ammessa provvisoriamente è rilasciata su richiesta, per viaggi all'estero, un'autorizzazione a un nuovo ingresso e, in caso di dimostrata assenza di documenti ai sensi dell'articolo 6, anche un certificato d'identità. Non è applicabile l'articolo 15 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁶ sulla procedura d'entrata e di rilascio del visto.

⁵ RS **0.142.305**

⁶ RS 142.204

Art. 5 Documento di viaggio sostitutivo

Per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile l'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

Art. 6 Assenza di documenti

- ¹ È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e:
 - a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o
 - b. per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.
- ² Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti.
- ³ Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza.
- ⁴ L'assenza di documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda.

Art. 7 Deposito di documenti di viaggio esteri

- ¹ Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l'UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.
- ² L'UFM riconsegna i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero.

Art. 8 Effetti giuridici

- ¹ I documenti di viaggio giusta l'articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero.
- ² Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l'ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.
- ³ Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza.

⁴ Il certificato d'identità per persone bisognose di protezione, ammesse provvisoriamente o per richiedenti l'asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un'autorizzazione a un nuovo ingresso valida.

Art. 9 Durata di validità

- ¹ I documenti di viaggio sono validi:
 - a. il titolo di viaggio per rifugiati: 5 anni;
 - b. il passaporto per stranieri: 5 anni;
 - c. il certificato d'identità: 1 anno;
 - d. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un'entrata.
- ² Per i bambini che al momento del rilascio non hanno ancora compiuto 3 anni d'età la durata di validità del titolo di viaggio per rifugiati o del passaporto per stranieri è limitata a 3 anni.
- 3 L'autorizzazione a un nuovo ingresso è rilasciata per la durata di validità massima di 1 anno.
- ⁴ L'UFM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.
- ⁵ La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.
- ⁶ Se durante un periodo protratto è impossibile procedere alla produzione, anziché i documenti di viaggio di cui agli articoli 2 e 3 l'avente diritto ottiene un certificato d'identità di cui all'articolo 4.

Art. 10 Procedura

- ¹ Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all'autorità cantonale degli stranieri all'attenzione dell'UFM.
- ² Se possibile, la domanda deve essere presentata all'autorità cantonale degli stranieri sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell'inizio del viaggio previsto.
- ³ La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a un nuovo ingresso (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2 lettera a LStr tranne l'immagine del volto e le impronte digitali. Trasmette all'UFM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.
- ⁴ Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

- ⁵ L'UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all'estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l'entrata in Svizzera.
- ⁶ Previo versamento degli emolumenti per la registrazione dell'immagine del volto e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, l'UFM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità nel luogo di domicilio l'immagine del volto e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all'articolo 1 lettere a e b. La predetta autorità trasmette i dati al servizio preposto alla stesura del documento di viaggio conformemente all'allegato 1.

Art. 11 Registrazione dell'immagine del volto e delle impronte digitali

- ¹ L'autorità cantonale competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Se la persona richiedente dispone di una fotografia digitale, le autorità di rilascio ne controllano la qualità e decidono se soddisfa i requisiti.
- ² Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice.
- ³ Le impronte digitali non vanno registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile prenderle per motivi medici solo di natura non temporanea.
- ⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto con una validità ridotta a un anno. Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.

Art. 12 Restituzione di documenti di viaggio

I documenti di viaggio restituiti possono, su richiesta, essere resi inservibili e lasciati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.

Art. 13 Rifiuto

- ¹ L'UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un'autorizzazione a un nuovo ingresso, se:
 - a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può senz'altro supporre che l'altro genitore sia d'accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest'ultimo;
 - il rilascio di un documento di viaggio o di un'autorizzazione a un nuovo ingresso fosse in contrasto con una decisione pronunciata da un'autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale:

- c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
- d la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
- e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto:
- f. l'ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa il regolamento attuale del soggiorno dello straniero non sono più validi.
- ² Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l'UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di una nuova autorizzazione a un nuovo ingresso.

Art. 14 Perdita

- ¹ Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.
- ² Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all'estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima trasmette l'annuncio della perdita all'UFM.
- ³ Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.
- ⁴ Il documento di viaggio perde la sua validità con l'annuncio della perdita.
- ⁵ La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:
 - a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;
 - b. se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all'annuncio di perdita dell'UFM.

Art. 15 Sostituzione

- ¹ In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 16.
- ² I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.

Art. 16 Revoca

- ¹ L'UFM revoca un documento di viaggio svizzero, se:
 - a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;
 - il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a;
 - c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
 - d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
 - da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio;
 - la sua durata di validità è scaduta.
- ² I documenti di viaggio revocati vanno restituiti all'UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. L'UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.

Art. 17 Emolumenti

- ¹ Il rilascio di un documento di viaggio o di un'autorizzazione a un nuovo ingresso è soggetto a emolumento. Fa eccezione all'obbligo dell'emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo.
- ² L'UFM può riscuotere un emolumento forfetario secondo l'allegato 2 per documento, se il documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile.
- ³ Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell'allegato 2.
- ⁴ La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l'emolumento per la ricezione della domanda ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3. L'UFM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione dell'immagine del volto e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. L'UFM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto alla produzione dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 18 Accertamenti all'estero

Per accertamenti approfonditi all'estero, l'UFM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 29 novembre 2006⁷ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 19 Riscossione

Gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell'accettazione della domanda.

Art. 20 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20048 sugli emolumenti.

Art. 21 Sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio

L'autorizzazione per consultare e trattare i dati dell'ISR secondo l'articolo 111 LStr è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 22 Archiviazione dei dati

- ¹ I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione sono cancellati dall'UFM.
- ² I dati memorizzati nell'ISR per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell'Archivio federale. L'Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

Art. 23 Protezione dei dati

- ¹ Ogni straniero può domandare per scritto all'UFM se nell'ISR sono elaborati dati che lo riguardano.
- ² L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nell'ISR.
- ³ Per rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta è applicabile l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei (LPD).
- ⁴ Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.
- ⁵ Le altre pretese degli interessati sono rette dall'articolo 25 LPD.

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 27 ottobre 2004¹⁰ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è abrogata.

⁸ RS 172.041.1

⁹ RS **235.1**

^{10 [}RU **2004** 4577, **2006** 3369 4869 n. I 5, **2007** 5619, **2008** 4943 n. I 8]

Art. 25 Disposizioni transitorie

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

Allegato 1 (art. 21)

Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR

I dati elencati qui di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati).

C = consultazione; T = trattamento e consultazione

Nome del campo dei dati	ti Confederazione			Cantone				
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	CGCF	Autorità cant. degli stranieri	Uff.cant. dei passaporti	Posti di polizia dei Cantoni
Record doc. di viaggio + banca dati								
I. Dati del documento di viaggio								
Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV)	T	T	С	С	С	T	С	С
Cognome (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Statura (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Immagine del volto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	T	С
Impronta digitale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	С	T	T	С
Numero personale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	С	C	T	С	C
Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	С	С	С	T	С	С
Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	Т	Т	С	С	С	Т	С	С

Nome del campo dei dati	Confederazione			Cantone				
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	CGCF	Autorità cant. degli stranieri	Uff.cant. dei passaporti	Posti di polizia dei Cantoni
Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	С	С	С	Т	C	С
Rappresentante legale dei minorenni o degli interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)		Т	С	С	С	Т	С	С
Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 111 cpv. 2 lett. e LStr)		Т	С	С	С	Т	С	С
II. Dati supplementari nella banca dati								
Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 14 cpv. 1 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)		Т	С	С	С	Т	С	С
Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)	Т	Т	С	С	С	Т	С	С
Revoca (art. 16 ODV)	T	T	С	С	С	Т	С	С
Cittadinanza (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)		T	С	С	С	Т	C	С
Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)		T	С	С	С	Т	С	С
Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)		Т	С	С	С	Т	С	С
Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	Т	Т	С	С	С	Т	С	С
Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	С	C	C	Т	C	C
Numero dell'incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)		T	С	C	C	Т	C	C
Presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)		Т	С	С	С	T	C	С
Decisione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)		T	С	С	С	Т	С	С
Altri dati relativi allo stato della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)		Т	С	С	С	T	С	С
Altri dati relativi allo statuto del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)		Т	С	С	С	Т	С	С
Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)		Т	С	С	С	Т	С	С

Allegato 2 (art. 17 cpv. 3)

Emolumenti per documenti di viaggio e per l'autorizzazione a un nuovo ingresso

	Rilascio Documento di viaggio CHF	Rilascio certificato d'identità CHF	Iscrizione di un'autorizzazione a un nuovo ingresso euro	Emolumento per la perdita CHF/per documento secondo art. 1 lett. a–c ODV
Minori	60*	50*	gratis**	100
Adulti	140.–	100	60	100

Persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni Rilascio del visto esente da emolumento (art. 13 O del 24 ott. 2007 sugli emolumenti LStr; RS 142.209)

Allegato 3 (art. 17 cpv. 4)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti di viaggio	Confederazione		Autorità cantonale competente		
	Servizio preposto alla stesura del documento di viaggi			Rilevamento dei dati biometrici	
	Quota per la produzione CHF	Quota della Confede razione in senso stre CHF		Quota parte del centro CHF	
Titolo di viaggio pe	er rifugiati/passa	porto per strani	eri	_	
Minori	45.90	_	25	20	
Adulti	45.90	49.10	25.–	20.–	
Certificato d'identi	ità				
Minori	24.–	1	25	_	
Adulti	24.–	51	25.–	_	

Abbreviazioni:

Servizi federali	
UFM Admin	Ufficio federale della migrazione, Direzione della Sezione Svizzera tedesca 2 e documenti di viaggio della Divisione dimora (art. 1 ODV)
UFM User	Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca 2 e documenti di viaggio della Divisione dimora (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr)
UFM lettori	Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Divisione dimora (art. 1 ODV)
UFCL	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr)
CGCF	Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr)
Servizi cantonali	
Posti di polizia dei Cantoni	Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a ODV e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr)

Autorità cantonali degli stranieri o uffici cantonali dei passaporti (art. 11 ODV) Autorità cant.

competenti